

<b>OGGETTO</b>	<b>DECRETO AGOSTO – LE PRINCIPALI MISURE (1° parte)</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	D.L. 104/2020 (IN G.U. N. 203 DEL 14/08/2020)
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>27/08/2020</b>

*Sintesi: il D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), vigente al 15/08/2020, reca misure per il sostegno e il rilancio dell'economia. Tra le disposizioni più rilevanti si segnalano le seguenti:*

- **indennità:** sono previste per i lavoratori del settore del turismo e degli stabilimenti balneari e dello spettacolo, per lavoratori marittimi e sportivi e per i professionisti con cassa di previdenza.
- **contributo per la filiera della ristorazione:** la misura, finalizzata a sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi della ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto a determinate imprese per l'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari; l'attuazione è rinviata ad apposito DM ministeriale
- **contributo a fondo perduto per attività commerciali nei centri storici:** la misura è prevista a favore degli esercenti attività di vendita al pubblico di beni/servizi nelle zone A dei comuni capoluogo di provincia o città metropolitana che abbiano subito una riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno 1/3 sui mesi di giugno 2020 rispetto a giugno 2019; alla misura si applicano alcune disposizioni del contributo a fondo perduto previsto dal DL Rilancio di cui ne ricalca alcuni aspetti
- **ulteriore rateizzo dei versamenti sospesi:** i versamenti ex artt. 126 e 127 del DL Rilancio possono effettuarsi per il solo 50% alla scadenza del 16/09/2020 (anche in un massimo di 4 rate); il restante 50% è rateizzo fino a 24 rate mensili uguali con la prima rata da versare entro il 16/01/2021
- **proroga secondo acconto ISA:** è prorogato al 30/04/2021 del termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti ISA che hanno subito una riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% sul 1° semestre 2020 rispetto al 2019
- **delibere delle assemblee condominiali per la realizzazione degli interventi agevolati al 110%:** vengono semplificati i procedimenti delle assemblee prevedendo la validità delle delibere se approvate con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti il 33% del valore dell'edificio;
- **moratoria per le PMI:** viene prorogata fino al 31/01/2021 la moratoria per le PMI prevista fino al 30/09/2020 dal DL Cura Italia; inoltre, sono sospese fino al 31/01/2021 le segnalazioni a sofferenze degli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia;
- **svolgimento delle assemblee delle società:** continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal DL Cura Italia per le assemblee societarie convocate entro il 15/10/2020.

### INDENNITÀ (ARTT. 9, 10, 12 E 13)

E' disposta l'estensione (idealmente riferibile al mese di giugno) delle **indennità forfetarie:**

→ per **alcune categorie** di lavoratori (rimangono esclusi i professionisti e gli imprenditori)

→ secondo le linee già previste fino al mese di maggio (in rosso le novità rispetto a tale mese).

### LAVORATORI DEL TURISMO/SPETTACOLO ED ALTRI LAVORATORI (ART. 9)

DESTINATARI	INDENNITÀ ONNICOMPENSIVA
Lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ è riconosciuta un'indennità di € 1.000 ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti balneari: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l'1/01/2019 e il 17/03/2020</li> <li>✓ non titolari di pensione</li> <li>✓ <b>non titolari di rapporto di lavoro</b> dipendente, nonché di NASPI, <b>al 15/08/2020 (new)</b></li> </ul> </li> <li>▪ l'indennità è estesa ai <b>lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei suddetti settori</b>, nel rispetto delle stesse condizioni di cui al punto precedente.</li> </ul>

<b>Altri lavoratori (stagionali o intermittenti)</b> <b>Lavoratori occasionali</b> <b>Venditori porta a porta</b>	<p>È riconosciuta <b>un'indennità di € 1.000</b> ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza Covid hanno <b>cessato/ridotto/sospeso l'attività o il rapporto di lavoro</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>lavoratori dipendenti stagionali</b> appartenenti a <b>settori diversi da quelli del turismo/stab. termali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1/01/2019 e il 17/03/2020 (<b>in luogo del 31/01/2020</b>)</li> <li>✓ e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo</li> </ul> </li> <li>▪ <b>lavoratori intermittenti</b> che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra l'1/01/2019 e il 17/03/2020 (<b>in luogo del 31/01/2020</b>)</li> <li>▪ <b>lavoratori autonomi senza partita IVA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>iscritti alla data del 17/03/2020 (in luogo del 23/02/2020) alla Gestione separata</b> con <b>accredito</b> nello stesso arco temporale di almeno un <b>contributo mensile</b></li> <li>✓ <b>non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria</b></li> <li>✓ che tra l'1/01/2019 e il 29/02/2020 siano stati titolari di <b>contratti di lavoro autonomo occasionale</b> (art. 2222 C.C.) che <b>non abbiano un contratto in essere al 15/08/2020 (new)</b></li> </ul> </li> <li>▪ <b>venditori a domicilio</b> con reddito annuo 2019 derivante dall'attività superiore ad € 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata <b>alla data del 17/03/2020 (new)</b>.</li> </ul> <p><b>Condizioni:</b> per tutti i soggetti precedenti, <b>alla data di presentazione della domanda, non devono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ essere <b>titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato</b>, diverso da quello intermittente</li> <li>✓ essere <b>titolari di pensione</b></li> </ul>
<b>Lavoratori dello spettacolo</b>	<p>E' prevista l'erogazione di <b>un'indennità di € 1.000</b> in favore dei lavoratori iscritti al FPLS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019</b> al medesimo Fondo, da cui derivi un <b>reddito non superiore a € 50.000</b></li> <li>▪ <b>non titolari di pensione;</b></li> <li>▪ <b>con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019</b>, da cui <b>derivino un reddito non superiore a € 35.000.</b></li> </ul> <p><b>Condizioni:</b> non devono essere <b>titolari di rapporto di lavoro subordinato al 19/05/2020.</b></p>
<b>NEW</b> <b>lavoratori dipendenti a termine del turismo e stabilimenti termali</b>	<p>Ai lavoratori <b>dipendenti a termine del settore del turismo e degli stabilimenti termali</b> in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti, è riconosciuta <b>un'indennità onnicomprensiva di € 1.000</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>titolarità</b> nel periodo compreso <b>tra l'1/01/2019 e il 17/03/2020</b> di uno/più contratti di lavoro a termine nel suddetto settore, di <b>durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;</b></li> <li>▪ <b>titolarità nell'anno 2018</b> di uno/più contratti di lavoro a termine o stagionale nell'anzidetto settore, di <b>durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;</b></li> <li>▪ <b>assenza di titolarità</b>, alla data del 15/08/2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.</li> </ul>

ASPETTI COMUNI ALLE INDENNITÀ (conferme)	
<b>Aspetti reddituali</b>	<b>Non concorrono</b> alla formazione del <b>reddito</b>
<b>Divieto di cumulo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>non sono cumulabili tra loro e con l'indennità ex art. 44 del DL Cura Italia</b> (disposizione che ha istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza per i lavoratori danneggiati dal Covid-19)</li> <li>▪ sono <b>cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984.</b></li> </ul>
<b>Erogazione</b>	<b>Provvede l'Inps previa domanda</b> , nel rispetto del limite di spesa di € 680 mln per l'anno 2020.
<b>Monitoraggio</b>	<b>Il monitoraggio del limite di spesa</b> spetta all'Inps che fornisce i dati al MLPS e al MEF; lo scostamento dei limiti di spesa non dà luogo all'adozione di altri provvedimenti concessori

**Nota:** quanto sopra si osserva anche con riguardo all'indennità a favore dei lavoratori marittimi (v. oltre), fatta eccezione per il divieto di cumulo e il limite di spesa che è stabilito in € 26,4 milioni per l'anno 2020.

Lavoratori agricoli: analogamente a quanto previsto per maggio 2020, non è disposta alcuna indennità anche per il mese di giugno.

**RICHIESTA INDENNITÀ PREVISTE DAL DL RILANCIO:**

Viene previsto che si decade dalla possibilità di richiedere le seguenti indennità **decorsi 15 gg dalla data del 15/08/2020:**

D.L. Rilancio	<b>art. 78</b>	▪ indennità per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza
	<b>art. 84</b>	▪ nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza sanitaria
	<b>art. 85</b>	▪ indennità per i lavoratori domestici
	<b>art. 98</b>	▪ indennità per i lavoratori sportivi

**LAVORATORI MARITTIMI (ART. 10)**

E' previsto il riconoscimento di un'indennità di € 600 per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 a favore dei lavoratori marittimi che soddisfino le seguenti condizioni:

- ✓ abbiano **cessato** involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel **periodo compreso tra l'1/01/2019 e il 17/03/2020;**
- ✓ abbiano svolto la prestazione lavorativa per **almeno 30 giornate nel medesimo periodo;**
- ✓ **non siano titolari** alla data del 15/08/2020 di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, nonché di NASPI, indennità di malattia e di pensione.

**INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI (ART. 12)**

E' disposta l'erogazione, nel limite di spesa di € 90 milioni per il 2020:

→ di un'indennità di € 600 per il mese di **giugno 2020**

→ in favore dei **lavoratori** impiegati con **rapporti di collaborazione presso** il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche,

→ già **in essere** alla data del **23/02/2020,**

→ i quali, causa dell'emergenza sanitaria, **hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.**

ASPETTI RELATIVI ALL'INDENNITÀ	
<b>Aspetti reddituali</b>	<b>Non concorre alla formazione del reddito</b>
<b>Esclusioni</b>	<b>Non è riconosciuta</b> ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza
<b>Erogazione</b>	<b>Provvede Sport e Salute SPA</b> che istruisce le <b>domande</b> secondo l' <b>ordine cronologico di presentazione.</b>
<b>Attuazione</b>	Le modalità attuative e gli ulteriori <b>aspetti</b> sono stati <b>demandati ad apposito decreto.</b>

L'indennità permane **non cumulabile** con le seguenti prestazioni/indennità previste dagli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL Cura Italia (così come prorogate e integrate dal DL Rilancio):

- trattamento ordinario di integrazione salariale, anche per le aziende già in CIGS, e assegno ordinario	- trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro con trattamenti di assegni di solidarietà in corso
- indennità per lavoratori del settore agricolo	- indennità per lavoratori dello spettacolo
- indennità per professionisti "senza cassa di previdenza" e lavoratori con rapporti di co.co.co.	- indennità per lavoratori beneficiari del Fondo reddito ultima istanza (ad es., Professione con Cassa)
- trattamenti di integrazione salariale in deroga	- Indennità per gli iscritti al fondo gestione INPS
- indennità per artigiani/commercianti e C.D./IAP ISCRITTI all'IVS	- indennità per lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali
- Indennità per i lavoratori domestici	



**Nota:** non occorre presentare un'ulteriore domanda per l'erogazione dell'indennità in esame dai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio dell'indennità prevista dal DL Cura Italia e DL Rilancio.

**PROFESSIONISTI “CON CASSA” – ATTUAZIONE PER MAGGIO (ART. 13)**

A favore dei professionisti iscritti nelle Casse previdenziali private sono state disposte le seguenti indennità forfettarie di €. 600:

- **art. 44 DL 18/2020** (DL Cura Italia): per il mese di **marzo** (attuato dal DM 28/03/2020)
- **art. 78 DL 34/2020** (DL Rilancio): per i mesi di **aprile** (già erogato) e **maggio** (non ancora erogato) la cui attuazione è stata **definita dal DM 29/05/2020**, ma il cui accesso risultava subordinato alle istruzioni fornite dalle singole Casse previdenziali.

Ora, l'art. 13 dispone:

- l'incremento dell'**indennità ad € 1.000** per il mese di **maggio 2020**
- l'**erogata automaticamente** per i professionisti “**già beneficiari dell'indennità**” di cui al D.M. **29/05/2020** (dunque, per coloro che l'hanno ricevuta per il **mese di aprile**).



**Professionisti non beneficiari dell'indennità per Aprile 2020:** per tali soggetti:

- **indennità per il mese di maggio 2020:** continuano ad applicarsi le **disposizioni del citato DM 29/05/2020**, con **aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività, esteso al 31/05/2020** (dal precedente 30/04/2020)
- **accesso all'indennità:** va presentata **domanda entro il 14/09/2020** (30 gg dall'entrata in vigore del DL).

Redd. <b>profess.</b> 2018	Isritti alla Cassa ante 2019 - Condizioni
≤ € <b>35.000</b>	l'attività sia stata “limitata dai <b>provvedimenti restrittivi</b> da Covid 19
> € <b>35.000</b> ed ≤ €. <b>50.000</b>	✓ chiusura della P.IVA tra il 23/02/2020 ed il <b>31/05/2020</b> ✓ oppure <b>redd. professionale 1° trim. 2020 &lt; 67% redd. 1° trim. 2019</b>
> €. <b>50.000</b>	non spetta alcuna indennità

**CONSIDERAZIONI:** nulla risulta previsto per il mese di **giugno**:

- per i **professionisti** (iscritti alla Gestione separata Inps o con Cassa previdenziale privata)
- per gli **imprenditori iscritti all'IVS**.

**CONTRIBUTO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE (ART. 58)**

Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi della ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, è istituito un Fondo finalizzato alla erogazione:

- di un **contributo a fondo perduto**, corrisposto nel rispetto degli **aiuti dei minimis**
- alle imprese **in attività alla data del 15/08/2020** (data di entrata in vigore del DL)
- con **codice ATECO prevalente 56.10.11** (Ristorazione con somministrazione) o 56.29.10 e 56.29.20 (Mense e catering continuativo su base contrattuale)
- **per l'acquisto di prodotti**, inclusi quelli vitivinicoli, di **filiera agricole e alimentari**, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

ASPETTI RELATIVI AL CONTRIBUTO	
Condizione	L'ammontare del fatturato/corrispettivi medi dei mesi <b>da marzo a giugno 2020</b> è inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato/corrispettivi medi dei mesi <b>da marzo a giugno 2019</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Fatturato/corrispettivi <b>marzo-giugno 2020</b> ≤ 75% Fatturato/corrispettivi <b>marzo-giugno 2019</b></div>
Neoattività	Il requisito di cui sopra non si applica ai soggetti che hanno <b>avviato l'attività a decorrere dall'1/01/2019</b>
Domanda	Richiede la presentazione di <b>apposita istanza</b> in base alle modalità fissate con apposito DM
Erogazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>anticipo del 90%:</b> al momento dell'accettazione della domanda, previa presentazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dei documenti fiscali che certificano gli acquisti effettuati (anche non quietanzati)</li> <li>- e di autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti e l'insussistenza delle condizioni ostative ex art. 67 del D.lgs. 159/2011;</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>corresponsione del saldo:</b> avviene dopo la presentazione della <b>quietanza di pagamento</b>, che va effettuato in maniera "tracciabile" (bonifico, assegno, ecc.).</li> </ul>
<b>Aspetti reddituali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>non concorre</b> a formare la base imponibile ai fini delle <b>imposte sui redditi</b> e dell'IRAP</li> <li>▪ <b>non rileva</b> ai fini del rapporto di deducibilità di interessi passivi e spese generali</li> </ul>
<b>Cumulabilità</b>	<b>E' alternativo al contributo a fondo perduto</b> per le attività commerciali <b>nei centri storici</b> (v. oltre).

**Indebita percezione del contributo:** comporta la sanzione amministrativa pari al **doppio del contributo** non spettante. Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante va effettuato con F24, senza possibilità di compensazione, entro 60 gg dalla data di notifica dell'atto.

**Cessazione dell'attività dopo l'erogazione del contributo:** non implica la restituzione del contributo (il firmatario dell'istanza, responsabile in solido, è solo tenuto a conservare gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli su richiesta degli organi competenti).

 **ATTUAZIONE:** i criteri, le modalità e l'**ammontare del contributo** sono stabiliti con **apposito DM**.



**N.B.:** tra le imprese "in attività" al 15/08/2020 dovrebbero rientrare anche quelle (numerose) che non hanno aperto durante la stagione estiva 2020, purchè a tale data non risultino aver cessato la p.Iva. Inoltre andrà chiarito il significato di acquisto dalle "filieri agricole e alimentari" (in particolare, se siano inclusi anche gli acquisti effettuati presso la grande distribuzione).

### CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ NEI CENTRI STORICI (ART. 59)

L'art. 59 prevede il **riconoscimento** di un **contributo a fondo perduto**:

- a favore dei **soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni/servizi al pubblico**
- svolte nelle **zone A o equipollenti** (secondo la definizione del D.M. 1444/1968)
- dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT, abbiano registrato **presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri**:
  - per i comuni **capoluogo di provincia**: in numero almeno **3 volte superiore a quello dei residenti** negli stessi comuni
  - per i comuni **capoluogo di città metropolitana**: in numero **≥ a quello dei residenti** negli stessi comuni.

Secondo i dati dell'Istat attualmente disponibili, si tratta di sole 29 città.



**N.B.:** il DL non fa espresso riferimento alle attività "al dettaglio" di cui all'art. 22 Dpr 633/72; tuttavia, l'ambito soggettivo si ritiene coincida.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea: l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei suddetti comuni.

#### ZONA A

Parti del territorio interessate da **agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale** o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

L'agevolazione presenta numerose analogie rispetto al contributo a fondo perduto introdotto dall'art. 25 del DL 34/2020 (DL Rilancio), evidenziate nel seguito.

**REQUISITI:** il contributo spetta:

- in presenza di un **fatturato/corrispettivi** riferito al mese di **giugno 2020 inferiore ai 2/3** dell'ammontare del fatturato/corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019 (analogamente alla riduzione richiesta dall'art. 25 DL 34/2020)
- **ma limitatamente a quello realizzato nelle zone A** dei soli **comuni interessati**

Fatturato/corrispettivi **giugno 2020 ≤ 66,67%** Fatturato/corrispettivi **giugno 2019**



**Note:** in sostanza, in presenza di una impresa con un punto vendita nel centro storico (zona A) ed un punto vendita in periferia, il requisito del calo del fatturato dovrebbe essere limitato a quello realizzato dal primo. Nel caso di imprese costituite da luglio 2019 si deroga alla sussistenza del requisito (non è fatto alcun riferimento ai soggetti con attività in un comune "calamitato" al 31/01/2020). Infine, andrà chiarito se per le imprese "di vendita" di beni/servizi al pubblico siano incluse anche le attività artigianali di produzione per la vendita (es: laboratorio di produzione di pane con annessa rivendita).

QUANTIFICAZIONE DELLA MISURA	
<b>CALCOLO</b>	L'ammontare del contributo si ottiene: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ applicando al <b>decremento del fatturato/corrispettivi</b> tra il mese di giugno 2020 e quello del mese di giugno 2019 (analogamente all'art. 25 DL 34/2020)</li> <li>▪ le seguenti (nuove) <b>percentuali</b>:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>15%</b> per i soggetti con <b>ricavi 2019 non superiori a € 400.000</b></li> <li>✓ <b>10%</b> per i soggetti con <b>ricavi 2019 superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione</b></li> <li>✓ <b>5%</b> per i soggetti con <b>ricavi 2019 superiori a € 1 milione</b>.</li> </ul> </li> </ul>
<b>MISURA MINIMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>€ 1.000 per le persone fisiche</b></li> <li>▪ <b>€ 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche</b></li> </ul> <p><b>Neoattività: detti importi</b> sono riconosciuti ai soggetti che hanno <b>iniziato l'attività</b> nelle zone A dei comuni capoluogo di provincia/città metropolitana <b>a partire dall'1/07/2019</b>.</p>
<b>MISURA MASSIMA</b>	Il contributo spetta nel limite massimo di <b>€ 150.000</b> . <b>N.B.:</b> l'art. 25 DL 34/2020 prevedeva un <b>limite di ricavi 2019</b> , non un limite al contributo (che, ove eccedente l'importo di €. 150.000, costringe alla presentazione dell'istanza tramite PEC).

### **ULTERIORI DISPOSIZIONI:**

Per quanto attiene le ulteriori disposizioni (la norma non prevede un apposito provvedimento attuativo) vengono estese le seguenti disposizioni del contributo a fondo perduto ex art. 25 del DL Rilancio:

Art. 25	DISPOSIZIONI DEL DL RILANCIO APPLICABILI IN QUANTO COMPATIBILI
co. 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>non concorre</b> a formare la base imponibile ai fini delle <b>imposte sui redditi e dell'IRAP</b></li> <li>▪ <b>non rileva</b> ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi</li> </ul>
co. 8	L'ottenimento del contributo richiede la <b>presentazione di una istanza telematica all'Agenzia Entrate</b>
co. 9	Contiene disposizioni relative al <b>contenuto dell'istanza</b>
co. 10	Modalità, termini di presentazione dell'istanza e ogni altro elemento sono stabiliti con <b>Prov. dell'Agenzia</b>
co. 11	Il contributo è <b>corrisposto dall'Agenzia Entrate</b> mediante accredito diretto in C/C
co. 12	Prevede il <b>recupero dall'Agenzia del contributo non spettante</b> e l'irrogazione delle relative sanzioni
co. 13	In caso di <b>cessazione dell'attività</b> dopo l'erogazione del contributo, il firmatario dell'istanza deve conservare gli elementi giustificativi. L'atto di recupero è emanato verso il firmatario dell'istanza.
co. 14	Applicazione <b>dell'art. 316-ter del CP</b> nei casi di percezione del <b>contributo non spettante</b> .

**Cumulabilità:** il contributo è alternativo al contributo a fondo perduto per le attività della ristorazione (v. ante).

Soggetti	ART. 25 DL 34/2020		ART. 65 DL 104/2020	
	Imprese e professionisti		Imprese di vendita di beni/servizi "al pubblico"	
Limite ricavi 2019	€ 5.000.000		(nessuno)	
Calo min. 1/3 fatturato	aprile 2020 su aprile 2019		giugno 2020 su giugno 2019	
Aliquote sul calo	Aliquota	ricavi 2019	Aliquota	ricavi 2019
	20%	≤ € 400.000	15%	≤ € 400.000
	15%	≤ € 1.000.000	10%	≤ € 1.000.000
	10%	≤ € 5.000.000	5%	> € 1.000.000
Importo minimo	€ 1.000 persone fisiche; € 2.000 altri soggetti			
Importo massimo	€ 150.000		(nessuno)	

**AIUTI ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE (ART. 62)**

L'art. 62, tramite l'aggiunta di apposita disposizione all'art. 61 del DL Rilancio, prevede che:

- i regimi di aiuti di Stato già previsti dal suddetto DL Rilancio possono essere **concessi alle micro e PMI che risultavano in difficoltà già al 31/12/2019**
- a condizione che le stesse:
  - **non siano soggette** a procedure concorsuali per insolvenza
  - **non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio** (salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia)
  - **non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione** (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione).



**Nota:** si tratta del recepimento ex lege della Comunicazione del 29/06/2020 della Comm. UE in seguito alle modifiche in tal senso introdotte alla disciplina del "Quadro temporaneo" degli aiuti di Stato.

**DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE PER IL SUPERBONUS (ART. 63)**

L'art. 63 **semplifica i procedimenti assembleari** diretti all'adozione delle **delibere dell'assemblea di condominio** aventi ad oggetto l'approvazione delle opere e interventi la cui realizzazione consente di fruire delle **detrazioni al 110%** ex art. 119 del DL Rilancio (v. RF 134/2020):

- **dette delibere sono valide se approvate con un numero di voti**
- che rappresenti la **maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio.**

**PROROGA MORATORIA PER LE PMI (ART. 65)**

La disposizione in esame **prolunga fino al 31/01/2021:**

- la **moratoria dei debiti a supporto delle PMI** al fine di superare il calo della produzione dovuta all'emergenza sanitaria
- **prevista fino al 30/09/2020** dall'art. 56 del DL Cura Italia (tale ultima disposizione reca le misure di sostegno finanziario alla MPMI colpite dall'epidemia Covid-19).



**Nota:** la misura trova applicazione **nei confronti delle PMI** che non presentavano esposizioni debitorie alla data del 17/03/2020.

MORATORIA E AMMISSIONE	
Imprese già ammesse, alla data del 15/08/2020, alle misure di sostegno ex art. 56 DL Cura Italia	La <b>proroga della moratoria opera in automatico</b> , senza alcuna formalità, salva rinuncia espressa del beneficiario, da far pervenire al finanziatore entro il 30/09/2020.
Imprese che, alla data del 15/08/2020, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno ex art. 56 del DL Cura Italia	<b>Possono essere ammesse</b> , entro il 31/12/2020, alle suddette misure di sostegno finanziario nel rispetto delle condizioni e modalità previste dal medesimo art. 56.
Imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno ex art. 56 del DL Cura Italia	Il <b>termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive</b> decorre dal termine delle misure di sostegno ex co. 2 dell'art. 56 del DL Cura Italia, come modificato dalla norma in esame.



**Segnalazioni sofferenze ex DL Liquidità:** fino al 31/01/2021 (in luogo del 30/09/2020), le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, inclusi i sistemi di informazione creditizia,

- riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui al citato art. 56,
- sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.

**SETTORE TURISTICO:** per le imprese del comparto turistico, l'art. 77 proroga la moratoria fino al 31/03/2021.

**SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ (ART. 71)**

Alle assemblee delle SPA/SRL, società cooperative e mutue assicuratrici:

- **convocate entro il 15/10/2020**
- continuano ad applicarsi le **disposizioni ex art. 106, co. 2-6, del DL Cura Italia**, che reca, appunto, norme in **materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti**.

➔ **Rinvio:** per approfondimenti, si rinvia alla RF 064/2020.

**ULTERIORE RATEIZZO DEI VERSAMENTI SOSPESI (ART. 97)**


L'art. 97 prevede la possibilità di **beneficiare di un ulteriore rateizzo dei versamenti sospesi**.

In particolare, viene previsto che i **versamenti sospesi di cui agli artt. 126 e 127 del DL Rilancio**:

- ➔ **possono essere effettuati per il solo 50%** del loro importo alle scadenze prefissate, e cioè:
  - **in un'unica soluzione entro il 16/09/2020**
  - o, **mediante rateizzo**, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 1<sup>a</sup> rata entro il 16/09/2020
- ➔ il **restante 50%** delle somme può essere versato, **senza sanzioni e interessi**:
  - mediante **rateizzo, fino ad un massimo di 24 rate mensili** di pari importo,
  - con il versamento della **1° rata entro il 16/01/2021**.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato.

DL RILANCIO – IMPORTI SOSPESI	
<b>art. 126</b>	<b>sospensione</b> , per alcuni operatori economici, dei <b>termini</b> dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui <b>redditi di lavoro dipendente e assimilato</b> , alle trattenute relative all' <b>addizionale regionale e comunale</b> e all' <b>IVA</b> per i mesi di <b>aprile e maggio 2020</b> . Tali soggetti beneficiano, inoltre, per lo stesso periodo della <b>sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria</b> . Inoltre, sono stati prorogati i termini per il versamento delle <b>ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo</b> nonché sulle <b>provvigioni</b> .
<b>art. 127</b>	<b>proroga di alcuni termini per i versamenti sospesi</b> ex art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria) e art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi) del DL Cura Italia. <b>Disposizioni particolari</b> sono previste per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche.
<b>N.B.:</b> le suddette disposizioni prevedono che i versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16/09/2020 o mediante rateizzo fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16/09/2020.	


**PROROGA SECONDO ACCONTO ISA (ART. 98)**

L'art. 98 prevede la possibilità di differire il versamento del 2° acconto delle imposte in presenza di calo del fatturato da parte dei "soggetti ISA".

In particolare, viene previsto che per i **soggetti che esercitano attività economiche**:

- ➔ per le quali sono stati **approvati gli ISA** e che **dichiarano ricavi o compensi** di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun modello (attualmente pari **ad € 5.164.569**)



**→ il termine di versamento:**

- della **2<sup>a</sup> (o unica) rata dell'acconto** delle **imposte sui redditi** e dell'**IRAP**, dovuto per il **periodo d'imposta 2020**
- è **prorogato al 30/04/2021** (in luogo del 30/11/2020)

**→ a condizione che nel 1° semestre del 2020 abbiano subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% rispetto nel 1° semestre del 2019.**

<b>SOGGETTI INTERESSATI DAL DIFFERIMENTO</b>
<p>L'Agenzia (RM 64/2019) ha chiarito che rientrano nell'ambito dei "soggetti Isa":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i soggetti passivi Iva (imprese o professionisti) che esercitano in via esclusiva/prevalente un'attività per la quale sono stati approvati gli ISA, anche se presentano cause di esclusione/inapplicabilità</li> <li>▪ <b>ivi inclusi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ i contribuenti forfettari e minimi</li> <li>✓ <b>soggetti che partecipano, ex artt. 5, 115 e 116 del TUIR</b>, a società/associazioni/imprese "trasparenti" aventi suddetti requisiti (soci di Snc/Sas/studi associati o di SRL in trasparenza fiscale; collaboratori dell'impresa familiare; ecc.).</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Soggetti esclusi:</u> non sono interessati dal differimento del 2° acconto i soggetti:</p> <p>a) privi di partita Iva (privati, società semplici, enti non commerciali senza attività commerciale, ecc.)</p> <p>b) con Partita Iva</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che esercitano una attività per la quale non sono validati gli ISA, inclusi i contribuenti cui tali soggetti imputano un reddito (soci o collaboratori familiari)</li> <li>- con ricavi/compensi superiori al limite di € 5.164.569</li> </ul> <p>c) contribuenti con attività agricola titolari di soli redditi agrari ex art. 32 Tuir (interpello 330/2019).</p> <p><u>Coadiutori/coadiuvanti di impresa:</u> considerato che non hanno alcuna "imputazione" di un reddito (assolvono i soli contributi IVS sul minimale), si ritiene risultino esclusi dalla proroga dei versamenti.</p>

